



Ufficio Legislativo e Legale *della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 227 del 16/07/2013 – 23/07/2013</b> <b>Udienza pubblica del 04/06/2013</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Società Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a. in gestione liquidatoria - Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Previsione che sia trasferito nei ruoli dell'Amministrazione regionale, previa verifica dei requisiti ed eventuale prova selettiva - Definizione dei criteri per la collocazione nelle categorie e posizioni economiche della Regione e assegnazione alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio - Stabilizzazione senza concorso, in assenza delle condizioni che consentono deroghe eccezionali alla regola del concorso - Violazione del principio di eguaglianza e del principio del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.</p> <p><b>Testo</b> Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 54 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16, che prevede che “ Il personale della società con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del commercio e servizi, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell'Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, è trasferito, con decorrenza dalla data prevista dalla deliberazione di cui all'articolo 53, comma 1, alla Regione; con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione, sono definiti i criteri per la collocazione del personale nelle categorie e posizioni economiche della Regione e il trattamento spettante. Con lo stesso provvedimento il personale viene assegnato</p>



	<p>alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio”. Infatti la stabilizzazione senza concorso, in mancanza di deroghe eccezionali alla regola del concorso, è una violazione del principio di eguaglianza e del principio del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. Nel caso specifico, le dubbie garanzie date dalla norma impugnata (ricognizione dei requisiti per accedere ai ruoli regionali ed ipotetica prova selettiva) non assicurano una seria verifica delle capacità professionali dei lavoratori reclutati dalla Regione dall'esterno, anche se provengono da una disciolta società in house . (Restano assorbite le ulteriori censure prospettate dal ricorrente).</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b>  legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 09/08/2012, n. 16 art. 54</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 3  Costituzione art. 97  Costituzione art. 117, co. 3  statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 4</p>

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

